



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 10/TFT dell'11 ottobre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 7 ottobre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 485

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. N. Di Ronza.
Proc.1253/1376pfi18-19/MS/CS/gb del 24.07.2019 (Campionato Regionale Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Barba Carmine n.03.05.1955, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Villa 2015, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Ansalone Danilo nato 16.06.1986, (gare del 17.03.2018, 25.03.2018 e 15.04.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Montefusco Gerardo (3 gare), della società Asd Villa 2015, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Villa 2015, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Villa 2015, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Montefusco Gerardo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Barba Carmine l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per

il deposito di memorie difensive. La Asd Villa 2015 ed il suo Presidente Sig. Barba Carmine, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso per i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ansalone Danilo quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Montefusco Gerardo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Barba Carmine la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Villa 2015 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Villa 2015 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ansalone Danilo quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Montefusco Gerardo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Barba Carmine la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Villa 2015 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

FASC. 490

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano; Avv. N. Di Ronza.

Proc.1541/570pfi18-19/MS/CS/ep del 30.07.2019 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gennaro Avino n.5.11.1966, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Centro Storico Salerno per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1, 6 e 45, delle NOIF; calciatori: Alessandro De Simone nato 18.01.2000, (gare del 27.11.2017, 18.12.2017 e 22.01.2018), Andrea Avallone nato 5.07.2001 (gare del 9.10.2017, 11.12.2017, 8.01.2018 e 22.01.2018, Francesco Carrano nato 18.01.2000 (gara del 9.10.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Luigi Stramaglia (5 gare), della società Asd Centro Storico Salerno, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Centro Storico Salerno, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Centro Storico Salerno, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Luigi Stramaglia con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gennaro Avino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Centro Storico Salerno ed il suo Presidente Sig. Gennaro Avino non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Alessandro De Simone cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Andrea Avallone sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Carrano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Luigi Stramaglia la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Gennaro Avino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Centro Storico Salerno la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *"per tabulas"* dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Centro Storico Salerno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Alessandro De Simone quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Andrea Avallone cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Carrano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Luigi Stramaglia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Gennaro Avino la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Centro Storico Salerno la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 2500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

FASC. 486

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano.

Proc.1248/1221pfi18-19/MS/CS/sds del 24.07.2019 (Campionato Regionale Calcio a Cinque serie D).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tecame Luigi n.18.05.1985, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Futsal Fracta, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Franzese Franco nato 16.08.1985, (gare del 17.02.2018 e 24.02.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Marchese Mario (1 gara) e Capasso Pasquale n.18.05.1984, calciatore-capitano con funzioni di dirigente accompagnatore (1 gara), della società Asd Real Futsal Fracta, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

All'udienza del 7.10.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Tecame Luigi la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Marchese Mario la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il calciatore Franzese Franco la sanzione finale della squalifica di tre (3) giornate di gara (s.b. n. 4 gare ridotte come sopra per rito); il calciatore Capasso Pasquale la sanzione finale della squalifica di quattro (4) giornate di gara (s.b. n. 6 gare ridotte come sopra per rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

Per il Presidente Tecame Luigi la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Marchese Mario la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il calciatore Franzese Franco la sanzione finale della squalifica di tre (3) giornate di gara (s.b. n. 4 gare ridotte come sopra per rito); il calciatore Capasso Pasquale la sanzione finale della squalifica di quattro (4) giornate di gara (s.b. n. 6 gare ridotte come sopra per rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

FASC.484

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano; Avv. N. Di Ronza.

Proc.1249/1005pfi18-19/MS/CS/gb del 24.07.2019 (Campionato Provinciale mini allievi SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Rilevato che a seguito della notifica della CCI, il presidente Sig. Angelo Di Giovanni e per la società ASD Calpazio, nonché i sigg. Gennaro De Vivo, Giuseppe Di Bartolomeo, Francesco Iannaco e Luigi Franco, hanno avanzato richiesta di applicazione di sanzione ex art.32 sexies del previgente CGS. sig. Emanuele Avallone, n.30.06.2004, (gara dell'8.04.2018) calciatore all'epoca dei fatti della società ASD Calpazio, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S., agli artt.39 e 43 per aver preso parte alla gara, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Emanuele Avallone tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Calpazio. Il Tribunale, inoltre, ritiene il non luogo a procedere nei confronti del calciatore Emanuele Avallone dal momento che era infraquattordicenne alla data di disputa della gara. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

Il non luogo a procedere nei confronti del calciatore Emanuele Avallone per le motivazioni innanzi precisate. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

FASC.492

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano; Avv. N. Di Ronza.

Proc.1450/1360pfi18-19/MS/CS/ep del 29.07.2019 (Campionato Provinciale di 3^a catg. BN)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Marucci Antonio nato il 13.06.1983, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd A.C.Baselice, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5, delle NOIF; calciatore: Iampietro Cesar Miguel n. 19.12.1981, (gara del 3.11.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; La società Asd Ac Baselice, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd A.C.Baselice, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Marucci Antonio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Marucci Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd A.C. Baselice ed il suo Presidente Sig. Marucci Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Definivano la posizione chiedendo il patteggiamento ad eccezione del calciatore Iampietro Cesar Miguel, tutti gli altri deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Iampietro Cesar Miguel, tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta

che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd A.C. Baselice alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Iampietro Cesar Miguel, due (2) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

FASC.492

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano; Avv. N. Di Ronza.

Proc.1450/1360pfi18-19/MS/CS/ep del 29.07.2019 (Campionato Provinciale di 3^a catg. BN)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Marucci Antonio nato il 13.06.1983, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd A.C.Baselice, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5, delle NOIF; calciatore: La società Asd Ac Baselice, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 7.10.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Marucci Antonio la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); La società Asd Ac Baselice la sanzione di euro 200,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300.00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Per il Presidente Marucci Antonio la sanzione finale di mesi tre (3) di inibizione (s.b. inibizione di 4 mesi ridotti come sopra per rito); La società Asd Ac Baselice la sanzione di euro 200,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300.00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

FASC. 491

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. S. Selvaggi, avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, avv. R. Cangiano; Avv. N. Di Ronza. Proc.1594/186pfi18-19/MS/lc del 30.07.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI::

sig. Vincenzo De Rosa, n.13.08.1975, rappresentante legale all'epoca dei fatti della società ASD Atletico Chiaiano, per la violazione dell'art.1bis comma 1 del C.G.S. previgente, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito al tecnico sig. Paoella, che aveva già svolto attività nella stessa stagione sportiva 2017/2018 nell'interesse della A.S.D. Massa Vesuvio, l'esercizio di attività anche nell'interesse della squadra partecipante al campionato di Calcio a Cinque serie C/2, in difetto di tesseramento. La società Asd Atletico Chiaiano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S. previgente, per le violazioni ascritte al sig. De Rosa e al sig. Paoella.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente De Rosa Vincenzo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Atletico Chiaiano € 600,00 di ammenda. Pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente De Rosa Vincenzo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Atletico Chiaiano € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

FASC. 456

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. F. Mottola, avv. I. Simeone, Prof. S. Selvaggi, avv. R. Cangiano.

Proc.14670/939pfi18-19/MS/CS/cf del 18.06.2019 (Campionato minigiovanissimi provinciali Salerno).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Paglietta Giovanni n.11.01.1963, all'epoca dei fatti Presidente della società Sc. Alba Cavese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Jallow Abraham nato 1.04.2004, (gare del 21.01.2018, 14.03.2018, 8.04.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Ferrara Vincenzo (3 gare), della società Sc. Alba Cavese,, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Sc. Alba Cavese,, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Sc. Alba Cavese, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la

distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Ferrara Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Paglietta Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Sc. Alba Cavese, ed il suo Presidente Sig. Paglietta Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Jallow Abraham sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Ferrara Vincenzo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Paglietta Giovanni la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Sc. Alba Cavese la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Sc. Alba Cavese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Jallow Abraham una (1) giornata di squalifica tanto in ragione del fatto che in due delle tre gare il calciatore risultava essere minore di 14 anni; per il dirigente Ferrara Vincenzo il non luogo a procedere in quanto, dalle verifiche effettuate, egli risultava calciatore e comunque non risulta aver sottoscritto le distinte di gara, pertanto non veniva realizzata la condotta contestata; per il Presidente Paglietta Giovanni la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Sc. Alba Cavese la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.10.2019

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. EUGENIO RUSSO**

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l'11 ottobre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**